CAMERA DEI DEPUTATI N. 2089-A

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

(RELATORE **REPOSSI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 29 febbraio 1956 (*Stampato n. 1329*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(VIGORELLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MORO)

COL MINISTRO DEL TESORO

(GAVA)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(COLOMBO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 1° marzo 1956

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23, contenente norme sull'assistenza economica a favore dei lavoratori agricoli involontariamente disoccupati

Presentata alla Presidenza il 15 marzo 1956

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È noto che con l'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, titolo III, è stato esteso il beneficio, con norme particolari, dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione. Tale norma ha potuto solo recentemente essere operante, date le difficoltà che si dovettero superare per poter emettere le norme regolamentari che

consentissero ai lavoratori agricoli di poter fruire dell'indennità di disoccupazione. Il regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 ottobre 1955, n. 1323, è stato emanato con notevole ritardo dalla data di promulgazione della legge, appunto per le notevoli difficoltà di carattere tecnico che rendevano difficile la emanazione delle norme di attuazione del citato titolo III della legge n. 264 del 1949. Ma il regolamento non ha potuto superare gli ostacoli rappresentati da alcune norme legislative che regolano l'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Una di tali norme (legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni) è quella che l'assicurato, per avere il diritto alla prestazione, deve poter far valere almeno due anni di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria, e che risulti a suo favore, nel biennio precedente la data d'inizio della disoccupazione stessa, almeno un anno di contribuzione.

Evidentemente nessun regolamento può modificare tale norma di legge o potrebbe in deroga a tale norma consentire l'erogazione dell'indennità in questione. In tale situazione risulta evidente che essendo il regolamento di attuazione al titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, entrato in vigore solo agli inizi del 1956, nessun lavoratore agricolo potrebbe far valere i termini assicurativi di contribuzione prima della fine del 1957, e quindi, prima della fine dell'anno 1957, inizio dell'anno 1958, i lavoratori che interessano la legge in esame non avrebbero potuto fruire del beneficio della corresponsione dell'indennità di disoccupazione.

Onde poter far sì d'evitare una ulteriore attesa della prestazione ai benemeriti lavoratori dell'agricoltura, il Governo, lodevolmente, ha ritenuto di emanare il decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23, del quale si chiede la conversione in legge. Mediante tale decreto si consente la corresponsione delle indennità, a cominciare dall'anno agrario 1955, anche se a favore del lavoratore non risultano effettuati versamenti contributivi, ma risulti il lavoratore stesso iscritto negli elenchi anagrafici — di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 — per un accredito di giornate 180 nel biennio 1954-1955.

Inoltre con l'articolo 3, per non portare aggravi di oneri arretrati ai datori di lavoro, in questo settore che notoriamente attraversa un periodo di crisi, si stabilisce che gli oneri contributivi relativi all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori dell'agricoltura, debbano decorrere dall'anno 1956.

La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) (IV Sottocommissione) ha espresso parere favorevole al provvedimento; altrettanto favorevolmente si è espressa la IX Commissione (Agricoltura e alimentazione), quest'ultima raccomandando « l'opportunità di prorogare il termine fissato al 15 febbraio 1956 per la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione, in relazione a talune situazioni locali che possano essersi verificate ». A questo proposito è bene ricordare che un provvedimento di proroga al 15 marzo 1956 è già stato emanato, per le località colpite dal gelo.

Onorevoli colleghi, la bontà e l'urgenza del provvedimento conforta la Commissione di onorarsi di proporre alla Camera l'approvazione del provvedimento stesso.

REPOSSI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23, contenente norme sull'assistenza economica a favore dei lavoratori agricoli involontariamente disoccupati.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.